

Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 336 del 31/07/2012

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 494

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, considerato

che esso, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero;

che tale modifica dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari è volta ad assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

tenuto conto dei criteri e principi direttivi di cui alle lettere da a) a i) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega;

che in virtù degli effetti prodotti dal sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti la legge delega, come modificata dall'art. 1 comma 3 della legge n. 14 del 2012, ha previsto all'art. 1, comma 5-*bis*, per i soli tribunali aventi sede nelle province di L'Aquila e di Chieti, il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega;

ritenendo

che all'elevato flusso della domanda di giustizia, debba far fronte anche con misure di politica giudiziaria non solo di tipo organizzativo, risulta evidente che da recupero di risorse di personale - di magistrati e di personale amministrativo - poco utilizzato negli uffici giudiziari di più modeste dimensioni sia uno strumento strategico per restituire efficienza al sistema giudiziario;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

che il governo verifichi la congruità degli accorpamenti e delle soppressioni disposti nello schema di decreto, sulla base delle osservazioni dei Consigli giudiziari e i pareri delle procure distrettuali, al fine di acquisire sicuri elementi conoscitivi circa una effettiva applicazione dei criteri:

1) della specificità territoriale del bacino di utenza, con riguardo alla estensione, alla situazione infrastrutturale, ai collegamenti e alle caratteristiche orografiche del territorio;

2) del tasso d'impatto della criminalità organizzata sulle diverse aree del territorio interessate dal processo di riordino;

3) della preventiva ricognizione delle strutture di recente costruzione ai fini della loro prioritaria utilizzazione;

di eliminare dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'art. 10 e il riferimento al distretto della Corte di Appello de L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto in quanto la "specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale" di cui alla lettera b) della delega, non possono essere oggi utilmente valutati non essendo ancora possibile effettuare una fondata previsione in ordine alla situazione infrastrutturale, economica e sociale che si determinerà nella Regione Abruzzo tra tre anni.

\

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

considerato che esso, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, determinando il superamento dell'originaria articolazione mandamentale;

condividendo la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega;

criticando la scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace e, dall'altro, alla revisione della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado;

esprimendo riserve sulla possibilità riconosciuta agli enti locali di richiedere ed ottenere, senza un penetrante filtro di valutazione selettiva, il mantenimento degli uffici del giudice di pace dei quali dovrebbe esser disposta la soppressione, poiché l'esercizio della giurisdizione, in quanto funzione essenziale per garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, non può essere subordinata solo alle disponibilità finanziarie o alla volontà politica degli enti territoriali, dovendo soprattutto rispondere a logiche e principi di sistema e di tutela della legalità;

pur ritenendo che all'elevato flusso della domanda di giustizia, debba farsi fronte anche con misure di politica giudiziaria non solo di tipo organizzativo, quali l'organica riforma della disciplina della magistratura onoraria,

pur ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto i principi indicati nella lettera b), richiamata espressamente nella lettera l) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega e adottando invece parametri quantitativi sulla popolazione e sui carichi di lavoro che non sembrano rispondere alla legge delega e al rispetto di una giustizia di prossimità;

esprime parere favorevole unicamente a condizione che:

nella modifica dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace si tenga conto anche della revisione della distribuzione sul territorio di tutti gli uffici giudiziari di primo grado, al fine di evitare la contemporanea soppressione delle sezioni distaccate di tribunale e la drastica riduzione del numero degli uffici del giudice di pace, con l'evidente ablazione del giudice di prossimità. In particolare, ove non fossero accolte le condizioni di cui al coevo parere espresso in relazione alla revisione dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate si ritiene indispensabile il mantenimento degli uffici dei giudici di pace ubicati in quei territori in relazione ai quali è disposta la soppressione delle sezioni distaccate;

con riguardo alla procedura seguita per la individuazione degli uffici da mantenere si rivedano i criteri applicati per la determinazione della domanda di giustizia. In particolare si ritiene eccessivamente elevata la quantificazione del bacino territoriale di utenza in 100.000 abitanti, la quale non sembra assicurare il mantenimento di un presidio giudiziario adeguato in rapporto al territorio e all'effettiva domanda di giustizia dell'utenza. Ai fini della domanda di giustizia poi non si ritiene adeguato il solo criterio della capacità di smaltimento dei giudici, senza prendere in considerazione altri parametri quali, fra gli altri, la valutazione ponderata del numero complessivo delle iscrizioni e delle sopravvenienze;

sempre in relazione al parametro del carico di lavoro si consideri ai fini della sua determinazione anche

l'incidenza, rilevante in alcune aree nazionali, delle cosiddette cause seriali, nonché di rivalutare i carichi di lavoro tenendo conto anche della distinzione fra procedimenti penali, civili o di natura amministrativa;

sempre in relazione ai criteri da seguire ai fini della decisione sulla soppressione o il mantenimento degli uffici giudiziari, si tenga conto anche delle condizioni territoriali e delle specificità del bacino di utenza con particolare riguardo all'impatto della criminalità organizzata;

relativamente alle condizioni territoriali nella valutazione della distanza fra la sede dell'ufficio del giudice di pace che si intende sopprimere e quella circondariale si considerino, trattandosi di giustizia di prossimità, sia le eventuali difficoltà connesse all'aspetto orografico o alla insularità sia la presenza o meno di idonei collegamenti stradali, ferroviari, tali da assicurare un più agevole accesso alla giustizia da parte dei cittadini;

siano considerate ai fini della soppressione anche il rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio del giudice di pace e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, tenendo conto, tra gli altri, anche degli eventuali costi generati dalle operazioni immobiliari rese necessarie dagli accorpamenti;

per quanto concerne infine la ricollocazione del personale amministrativo degli uffici soppressi si valutino anche i suggerimenti delle organizzazioni sindacali e si prendano in considerazione le indicazioni delle singole presidenze di Corte d'appello.